

TORNATA DEL 24 MARZO 1858

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GENERALE QUAGLIA.

SOMMARIO. *Rinnovamento della votazione e approvazione dello schema di legge per l'avanzamento nell'armata di mare — Relazione sull'elezione del collegio di Quarto e proposta di convalidazione — Questioni sull'acquisto del diritto di naturalità — I deputati Rattazzi, Cavour C. e Cassinis combattono la convalidazione, e la difendono i deputati Corsi relatore, Loi, e Garau — Spiegazioni del deputato Arnulfo — Repliche — Osservazioni del deputato Genina — È rigettata la proposta dell'ufficio, e l'elezione non è convalidata — Votazione ed approvazione dello schema di legge per indennità degli alloggi militari in Sardegna.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di petizioni:

6435. 48 elettori del mandamento di Siniscola chiedono si provveda d'urgenza a che in Siniscola venga stabilita la sede di una nuova sezione del collegio elettorale di Bitti.

6436. Il Consiglio comunale di Mara, provincia d'Alghero, presenta una petizione identica a quella segnata col n° 6394 tendente a far rigettare il progetto di legge diretto a riunire alle classi della Corte d'appello in Sardegna, sedente in Cagliari, la classe sedente in Sassari.

6437. Seddu Antonio, da Paulilatino, provincia d'Oristano, si rivolge alla Camera per ottenere che dal ministro della guerra venga accordata al di lui figlio Lorenzo, carabiniere, la facoltà di protrarre la dimora in famiglia finchè non sia del tutto risanato dalla malattia per la quale gli fu già rilasciato apposito permesso di recarsi in patria.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AVANZAMENTO DELL'ARMATA DI MARE.

PRESIDENTE. La votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge intorno all'avanzamento nell'armata di mare, intrapresa nella seduta precedente, essendo rimasta senza effetto, per insufficienza del numero dei votanti, sarà rinnovata.

(Il deputato Solinas presta il giuramento.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	101
Maggioranza	52
Voti favorevoli	86
Voti contrari	15

(La Camera approva.)

Metto ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

RELAZIONE SULL'ELEZIONE DEL COLLEGIO DI QUARTO.

L'ordine del giorno porta la relazione sull'elezione del collegio di Quarto.

Il relatore deputato Corsi ha la parola.

CORSI, relatore. L'elezione, sulla quale ho l'onore di riferire a nome del V ufficio, era stata comunicata nello scorso mese all'ufficio I; ma essendosi da questo ultimo richiesti alcuni schiarimenti intorno alla persona dell'eletto, non si potè avere in tempo i desiderati documenti per riferirne all'ufficio stesso.

Ricevute ieri dalla Sardegna le chieste nozioni, ne informai tosto il signor presidente della Camera, il quale m'incaricò di farne la relazione in seno al V ufficio di cui faceva parte da quel giorno. Oggi pertanto ho adempiuto all'incarico avuto, ed ora vengo a riferirvene le conclusioni.

Il collegio di Quarto si divide in tre sezioni: Quarto, Selargius, Sinai.

Sono iscritti, nella prima sezione, 288 elettori; 308 nella seconda; nella terza, 253.

Presero parte alla votazione nel primo squittinio 92 elettori nella sezione di Quarto; 68 in quella di Selargius; 96 in quella di Sinai.

Il marchese Fernando Delitala riportò voti 25 nella prima sezione, 3 nella seconda, 78 nella terza, e così in totale 106 voti.

Il barone Falqui-Pes don Bernardino ne ottenne 31 nella prima, 55 nella seconda, 14 nella terza: totale 100.

Il signor Fois don Domenico ne ebbe 28 nella prima, 7 nella seconda: totale 35 voti.

Si ebbero voti dispersi: 9 nella prima sezione, 2 nella seconda, 2 nella terza; voti nulli: 1 nella seconda, 2 nella terza.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge nel primo squittinio, si addi-

venne alla votazione di ballottaggio il giorno 22 febbraio.

Il marchese Delitala ottenne in essa: voti 79 nella prima sezione, 29 nella seconda, 93 nella terza: totale voti 201.

Il barone Falqui-Pes ne ottenne 55 nella prima, 88 nella seconda, 34 nella terza: totale 177.

Per conseguenza il marchese Delitala fu proclamato deputato del collegio di Quarto.

Le operazioni elettorali succedettero regolarmente, tranne che risulta dal verbale come le schede erano nella prima sezione una in più del numero dei votanti; il che però non produce alcun difetto sulla validità dell'elezione.

Si fece però la questione nell'ufficio I del mese scorso, se l'eletto, marchese don Fernando Delitala, potesse essere deputato al Parlamento, inquantochè egli non era nato nello Stato sardo.

Si disse da alcuni deputati che tale elezione non doveva tenersi per valida, perchè il Delitala era nato in Spagna e non aveva avuto patente di naturalità sarda.

L'ufficio, dopo alcune discussioni a questo riguardo, deliberò che si domandassero maggiori schiarimenti sullo stato di nazionalità del medesimo, e intanto fece chiedere al Ministero dell'interno se si potessero da lui avere schiarimenti in proposito.

Darò ora lettura della lettera scritta il 4 corrente dal signor ministro dell'interno al presidente della Camera.

« *All'onorevolissimo signor presidente della Camera dei deputati.*

« Dalle ricerche fatte da questo Ministero in seguito alla domanda fattane dal relatore del I ufficio della Camera risultarono le seguenti informazioni:

« Il marchese Fernando Delitala di Manca nacque in Burgos (Vecchia Castiglia) il 15 maggio 1815 dal marchese Don Emanuele, già introduttore degli ambasciatori presso la real Corte di Spagna, e da donna Maria Giuseppa Larranega.

« Egli militò in giovane età nelle truppe di Don Carlos, combattendo nelle campagne degli anni 1833 e 1834.

« Venuto nei regi Stati, egli chiedeva di essere ammesso al servizio nell'esercito, e S. M. con brevetto dell'8 gennaio 1842 gli conferiva il grado di sottotenente, aggregandolo al reggimento Cacciatori di Sardegna, senza anzianità, senza paga e senz'obbligo di servizio.

« In dicembre 1843 assumeva il medesimo l'effettivo servizio in quel reggimento, e pervenne al grado di luogotenente il 4 luglio 1848, non prendendo parte alla campagna di detto anno, perchè trovavasi coi due battaglioni rimasti di presidio in Sardegna.

« Passato per motivi di salute nella categoria provinciale in ottobre 1851, ed assegnato al 3° reggimento di fanteria, veniva poi in agosto 1853 collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda, e verso il termine dell'anno di aspettativa, non trovandosi in grado per mal ferma salute di ripigliare il ser-

vizio, offriva le sue dimissioni, che venivano da S. M. accettate con decreto 18 giugno 1854, col quale gli veniva concessa la facoltà di vestire la divisa dell'armata, coi distintivi del grado di luogotenente.

« Il sottoscritto prega il signor presidente della Camera di comunicare queste informazioni al I ufficio, essendo le medesime il solo risultato che si sia potuto ottenere dalle praticate ricerche.

« *Per il ministro F. CASTELLAN.* »

In questo frattempo che si chiedevano documenti in Sardegna per constatare la naturalità del marchese Delitala, pervenne alla Presidenza della Camera una protesta firmata da un solo individuo, notaio Francesco Soggiù. Essa non è nè legalizzata, nè in carta da bollo, e credo che la medesima non abbia gran valore, perchè non allega fatti che valgano ad invalidare un'elezione, e l'ufficio V non ne tenne conto.

Essa dice in sostanza che il marchese Delitala non è naturalizzato sardo, e che fu usata violenza morale nel comune di Settimo, perchè il vicario parrocchiale predicò dall'altare che nelle imminenti elezioni conveniva tener presenti i cessati deputati che coi loro voti avevano pregiudicata la Sardegna, e che perciò era bene ricorrere a persone nuove. Però non declina il nome di alcuno, e in essa si tratta di un'accusa molto generica ed inconcludente. Finalmente il sindaco del comune di Paulipirri, nel consegnare agli elettori il certificato di iscrizione, vi univa un bigliettino contenente il nome e cognome dell'eletto Delitala.

Ed anche questa parve all'ufficio un'accusa troppo generica. Questa è l'unica protesta che pervenne alla Camera contro l'elezione sulla quale ho l'onore di riferire.

Intanto l'eletto marchese Delitala trasmetteva al referente due atti di notorietà: uno fatto dinanzi al giudice del mandamento di Alghero nelle forme legali, l'altro del Consiglio delegato di detta città.

Da questi risulterebbe che il signor Delitala fu sempre considerato in Sardegna come cittadino sardo, che egli venne nell'isola nel 1834, che vi dimorò sempre fino al giorno d'oggi, che vi possiede e che vi ha sempre posseduto, e che il suo avolo era nativo dell'isola.

Se la Camera vuol intendere la lettura in disteso di questi atti di notorietà...

Voci. No! no!

CORSI, relatore. Sono del resto di qualche importanza.

Per conseguenza la questione della validità o della nullità di questa elezione si riduce a questo punto: se si possa considerare l'eletto Delitala quale cittadino sardo. L'ufficio V, pel quale ho l'onore di riferire, ha deliberato ad unanimità per la convalidazione di questa elezione, ed io conseguentemente, a nome del medesimo, la propongo alla Camera.

RATTAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Veramente non posso a meno di manifestare una tal quale sorpresa nel vedere che oggidì venga

riferita, sulle conclusioni del V ufficio, l'elezione della quale si tratta.

Questa elezione ha formato argomento di molte discussioni nell'ufficio I già da parecchi giorni. Si è lungamente discusso, or fanno più di 20 giorni, intorno alla validità o no di questa elezione, e, dico il vero, mi pare che quasi tutti i membri dell'ufficio, ad eccezione del signor relatore e di qualchedun altro, fossero inclinati a considerarla come non valida, appunto perchè sembrava incontestabile che il marchese Delitala non potesse considerarsi come cittadino di questo Stato, e quindi non atto ad essere nominato rappresentante della nazione.

L'onorevole Corsi, il quale vide quale poteva essere il voto probabile dell'ufficio, ha chiesto ed ottenuto la sospensione di ogni deliberazione, dicendo che egli scriveva in Sardegna per avere informazioni sopra alcune circostanze di fatto.

Trascorsero più di venti giorni dacchè si prese questa deliberazione, e, quantunque l'ufficio potesse essere varie volte convocato, non lo fu mai. Ora veggio che, mentre ieri soltanto si rinnovarono gli uffizi, l'onorevole relatore viene qui oggi a proporre le conclusioni del V ufficio, formato dalla recente estrazione a sorte.

Parmi sarebbe stato molto più conveniente, dal momento che egli aveva avute le informazioni che si era riservato di prendere, di riferire la cosa all'ufficio stesso, il quale già aveva preso minuta e matura cognizione di questa controversia, affinchè potesse esprimere quale fosse il suo voto.

Ma io lascio in disparte questa circostanza; l'ho solamente voluta accennare per torre di mezzo l'argomento che voleva addurre a pro del suo voto l'onorevole relatore, dicendo che il V ufficio era stato unanime per la convalidazione dell'elezione. Vengo alla questione.

Mi pare che la Camera abbia inteso quale sia il vero stato della controversia. Il marchese Delitala non è nato nel nostro Stato; è figlio di cittadino nato in Spagna; egli quindi, per aver acquistata la cittadinanza, avrà operato a norma delle nostre leggi. Ora, secondo le leggi del regno, non vi può essere mezzo per acquistare la cittadinanza fuorchè con decreto di naturalità.

Il marchese Delitala non ha saputo produrre questo decreto di naturalità e neppure affermare che gli sia stato concesso: io quindi non so come il marchese Delitala possa, a seconda delle nostre leggi, essere considerato come suddito sardo, e come tale venire ammesso a sedere nel Parlamento.

L'onorevole relatore non ci fece conoscere quali fossero i motivi su cui si fondasse il V ufficio unanime, come egli diceva, per considerare il marchese Delitala come cittadino sardo, a malgrado che fosse nato fuori degli Stati nostri, e da uno spagnuolo; a malgrado che non avesse invocato alcun diritto di naturalità a suo favore: io quindi non potrei combattere gli argomenti sopra cui egli fondò la sua relazione, e sopra cui il V ufficio ha emesso questo voto.

Ma dirò in breve quali erano i ragionamenti su cui si fondava il relatore dell'ufficio I, quando nel suo seno fu discussa questa controversia, e quali furono gli argomenti che si contrapposero, riservandomi, quando egli addurrà i suoi motivi, a dargli risposta.

Le ragioni che egli adduceva per far considerare come suddito sardo un individuo nato in Spagna da padre spagnuolo erano queste: che in Sardegna sino al 1848 era stato in vigore il diritto romano, che in forza di questo si poteva acquistare la cittadinanza sarda col farvi domicilio per dieci anni: il marchese Delitala aveva questo domicilio di dieci anni prima dell'applicazione del Codice civile a quell'isola, dunque egli aveva acquistato il diritto di naturalità sarda, il qual diritto non poteva essergli tolto per forza del Codice civile, il quale prescrive poscia il decreto di naturalità per godere della cittadinanza.

Questi, credo, erano gli argomenti sopra cui l'onorevole Corsi nell'ufficio I si fondava per sostenere che il marchese Delitala era suddito sardo; ma era facile e, credo, vittoriosa la risposta che si dava a questo argomento.

Prima di tutto a me non pare che possa essere invocato il diritto romano per istabilire quale sia il diritto di cittadinanza: il diritto romano non contiene disposizioni dirette a regolare l'acquisto del diritto di sudditanza, esso racchiude prescrizioni relative all'acquisto dei diritti municipali, non già disposizioni che riflettano diritti di naturalità.

In secondo luogo, dato che il diritto romano contenesse qualche disposto riguardante il diritto di sudditanza, non potrebbe essere invocato quanto agli Stati sardi, poichè presso di noi, prima della pubblicazione del Codice civile, c'era una disposizione con cui si stabiliva che la naturalità non si poteva acquistare se non con decreto reale: quindi per effetto del domicilio, quand'anche fosse applicabile il disposto del diritto romano al marchese Delitala, esso avrebbe potuto bensì acquistare la cittadinanza dell'isola di Sardegna, ma non mai diventare suddito sardo nel senso di acquistare i diritti che ai sudditi sardi competono, mentre questi diritti non si acquistano fuorchè per decreto.

Ma spingo ancora più in là il mio argomentare, e suppongo che potesse essere invocabile il diritto romano, e che potessero le disposizioni del diritto romano, che si riferiscono ai diritti municipali, estendersi alla vera cittadinanza; ma il signor marchese Delitala non sarebbe nemmeno in questa condizione.

Mi par avere inteso dalla relazione, e lo ha del resto dichiarato nell'ufficio I l'onorevole relatore stesso, che il marchese Delitala è nato nel 1815. Egli adunque, a tenore del diritto comune, che deve essergli applicato nel momento che egli stesso lo invoca, non diventava maggiore di età se non nel 1840, mentre non si raggiungeva, secondo la legge, la maggioranza che dopo 25 anni compiuti.

Ora, dal 1840 al 1848 non è decorso il termine di anni dieci, intervallo necessario a seconda delle leggi

romane, di quelle leggi che vengono invocate dal signor marchese Delitala, affinché egli potesse acquistare legale domicilio a cui era, a suo dire, annesso anche il diritto di cittadinanza sarda.

Prima del compimento del decennio, dopo che il marchese Delitala raggiunse la maggioranza, cioè nel 1848, fu pubblicato in Sardegna il Codice civile, il quale prescrive che la naturalizzazione non si può acquistare salvo in forza di un decreto reale: dunque il marchese Delitala, anche tenuto per esatto tutto ciò che asserisce circa il suo domicilio, non ha potuto acquistare questa naturalizzazione.

Ciò toglie a me la necessità d'indagare se il marchese Delitala abbia o non abbia realmente avuto quel domicilio; fatto questo, che certo non potrebbe dirsi abbastanza giustificato dal notorio che egli ha prodotto, perchè esso contiene vaghe indicazioni, e non stabilisce quella serie di fatti che sarebbero necessari, onde possa realmente dirsi dimostrato il domicilio fisso.

Tanto più poi sarebbero indispensabili questi fatti, in quanto che lo stesso decreto, che addusse per provare che fu nominato luogotenente nel regio esercito, esclude che egli avesse intenzione di rimanere in questo Stato. Infatti gli fu bensì concesso il grado, ma senza obbligo alcuno di servizio; il che dimostra che non voleva rimanere nello Stato, nè militare sotto le bandiere sarde, perchè altrimenti non si sarebbe fatto, nell'atto stesso che veniva nominato luogotenente, dispensare dal servizio regolare nelle file del nostro esercito. Laonde, supponendo anche vero tutto ciò che egli asserisce, risulta che non si troverebbe nella condizione richiesta dal diritto comune per poter essere considerato come suddito sardo.

Io concludo pertanto pregando la Camera di dichiarare nulla l'elezione fatta dal collegio di Quarto nella persona del marchese Delitala.

PRESIDENTE. Il deputato Mathis ha la parola.

MATHIS. Mi corre obbligo di far avvertire che non mi pare interamente esatta l'espressione di cui si è servito il relatore parlando della decisione presa questa mattina dal V ufficio, cioè che quella conclusione fu votata all'unanimità; questa espressione, dico, non la riconosco totalmente esatta, perchè, trovandomi io presente, e la questione essendomi affatto nuova, mi sono astenuto dal votare.

CORSI, relatore. Prima di tutto mi scuserò coll'onorevole Mathis di essermi servito della parola *unanimità*, osservandogli che, siccome egli non ha fatto alcuna obiezione nell'ufficio, e siccome quando si fece la votazione tutti hanno alzato la mano, io credeva che anch'egli avesse dato il suo voto.....

MATHIS. Io non ho alzato la mano.

CORSI, relatore. Io non ho visto se l'onorevole Mathis abbia o non abbia alzata la mano: però io rettifico la mia espressione, e dirò che la conclusione dell'ufficio V fu presa all'unanimità, meno uno.

Mi permetterò ora di rispondere alcune osservazioni su quanto ha detto l'onorevole Rattazzi.

Egli si mostrò sorpreso che io avessi voluto *quasi trafugare* la relazione di questa elezione, trasportandola da un ufficio all'altro. Ma forse egli ignora che, secondo gli usi ed i precedenti della Camera, quando il giudizio sopra una elezione non può essere riferito prima che sia fatto il rinnovamento mensile degli uffici, il relatore porta nel nuovo ufficio cui egli appartiene la relazione di cui è incaricato.

Non ostante questo precedente, io, per non prendere su di me questa determinazione, mi reci alla Segreteria e dal signor presidente Cadorna, al quale feci presente il fatto, chiedendogli che dovessi fare; ed il direttore della Segreteria ed il signor presidente mi dissero che l'uso era che il relatore portasse con sè la relazione nell'ufficio di cui doveva far parte.

Vedesi adunque che, secondo i precedenti della Camera e secondo il parere della Presidenza, io ho fatto il debito mio, e non ho inteso certamente nè di sorprendere il deputato Rattazzi, nè l'ufficio cui prima apparteneva. Dopo queste osservazioni, risponderò alcune cose per quanto riguarda l'elezione medesima.

L'ufficio I, del quale faceva parte l'onorevole Rattazzi, da quanto dice egli, si sarebbe dimostrato affatto contrario alla convalidazione della elezione. Questo può benissimo essere vero; ma, non essendosi venuto ad alcuna votazione definitiva al riguardo, io non ho potuto interpretare in questo senso il voto dei colleghi, e dubito ancora che tutti i membri dell'ufficio fossero dell'intendimento dell'onorevole Rattazzi.

Quello che posso assicurare si è che nell'ufficio V, al quale ho riferito minutamente i fatti, l'avviso fu unanime di esso, eccettuato l'onorevole Mathis, che non ha parlato e che dice essersi astenuto dal dare il suo voto.

Quanto a queste informazioni, alle quali l'onorevole Rattazzi si dice estraneo, io non poteva comunicarle a quell'ufficio I, perchè le ebbi io stesso soltanto ieri, mentre la seduta era già aperta e gli uffizi erano stati composti e rinnovati; e le ebbi dall'onorevole Loi, il quale forse è qui presente e potrà attestarne. Io mi credo dunque a ragione innocente di tutto quell'imbroglio che l'onorevole Rattazzi vorrebbe appormi.

Egli aggiunge di non sapere le ragioni sulle quali si fonda il mio ragionamento, delle quali veramente io non ho fatto alla Camera che un breve sunto; ma nello stesso tempo cerca di combatterle: dunque le conosceva, e infatti nel I ufficio se ne fece discussione. La ragione massima sta, secondo me, nella legge che vigeva in Sardegna quando vi si trasportò il signor Delitala.

In Sardegna fino al 1848 furono in vigore le leggi romane, e il signor Delitala vi si recò nel 1834 coll'animo deliberato di farvi residenza, come esuberantemente risulta da un complesso di fatti, e vi stette fino al dì d'oggi; consta cioè che il medesimo vi tenne un domicilio fisso, continuato di 24 anni.

Vi si recò nel 1834 quando le leggi romane erano in pieno vigore, e queste davano diritto ad un cittadino di essere naturalizzato in un dato paese per il solo fatto di avervi avuto residenza per dieci anni.

L'onorevole Rattazzi osservò che il Delitala quando venne in Sardegna era minore, e che per conseguenza non poteva acquistare questo diritto. Questa sarà una teoria legale sottile se si vuole, ma non la credo fondata; solamente mi permetto di dubitarne, perchè la minorità non porta conseguenza di far perdere quei diritti e quei vantaggi che la legge accorda a chiunque osserva il diritto comune.

Se un minore si reca in un paese con animo di dimorarvi, la legge non può negargli quei diritti e quei favori che accorda a tutti gli altri cittadini. Mi si dirà che il minore non può obbligarsi. È vero, non può obbligarsi per certi contratti, ma per quanto ai doveri di cittadino può obbligarsi, poichè avvi la legge penale che non lo esclude dalle pene che prescrive contro coloro che la infrangono. Per conseguenza porto opinione che il marchese Delitala abbia perfettamente conseguito il diritto di cittadinanza sarda. Del resto la Camera deve giudicare come giurì in fatto di elezioni.

Noi abbiamo un complesso di fatti il quale prova che il signor Delitala è sardo. Egli fece sempre parte delle liste elettorali politiche e comunali di Cagliari; fu iscritto nei ruoli della guardia nazionale, e ne fece sempre parte; anzi ho qui fra le mani un regio decreto del 31 ottobre 1852, dal quale risulta che egli fu nominato maggiore del primo battaglione della guardia nazionale di Cagliari: abbiamo un certificato d'iscrizione da cui risulta che è elettore politico in Cagliari: di più ei fu quasi sempre consigliere comunale a Cagliari, e tengo pur qui la nomina del medesimo a vice-sindaco, approvata debitamente dall'intendente generale di quella città. Di più ancora egli ed i suoi antenati ebbero sempre possessioni in Sardegna; il suo avo nacque in Sardegna; l'eletto si maritò in Sardegna, e quando vi si recò condusse seco tutta la sua famiglia, che componevasi, credo, di una sorella. Servì nel nostro esercito per nove anni e ha l'onore di vestirne la divisa.

Dal complesso di tutti questi fatti noi dobbiamo farci un criterio che egli avesse tutta la sua volontà di far dimora nell'isola, e che fosse considerato dai Sardi e dal Governo come cittadino sardo. Per conseguenza parmi che non si possa negare che egli abbia diritto ad essere riconosciuto per nostro concittadino. Se noi non riconosciamo questo diritto acquistato in 24 anni di domicilio, non saprei in chi si potrà riconoscere!

Osserverò per ultimo che, oltre all'essere il signor Delitala riconosciuto qual cittadino sardo dal Capo di Cagliari, egli lo è anche dal Capo di Sassari, come ne fanno fede gli atti di notorietà del giudice e del Consiglio delegato di Alghero, e le cariche comunali che il medesimo sostenne con plauso in Cagliari.

Ora noi abbiamo anche in questa Camera il deputato Mari, che mi si dice nè egli, nè il padre suo essere nati in Sardegna ma bensì in Corsica; eppure furono considerati come cittadini sardi.

Per tutte queste ragioni io credo che noi dobbiamo confermare l'elezione del deputato Delitala, e che la Camera vorrà accogliere le conclusioni del V ufficio.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. La Camera avvertirà esservi due ordini di diritti, i diritti civili ed i diritti politici: un individuo può acquistare i diritti civili senza conseguire i politici; per ottenere i primi non si ricerca che quante è prescritto all'articolo 26 del Codice civile, e basta un decreto reale; per avere i diritti civili e politici e l'intera cittadinanza si richiede una legge, salvo per ciò che riflette gli Italiani nati fuori dei regi Stati.

Questo risulta dall'articolo 1 della legge elettorale, che è legge fondamentale emanata quasi contemporaneamente allo Statuto. Essa stabilì due categorie di cittadinanza, una civile e l'altra politica; e fece una grandissima distinzione fra queste due cittadinanze, perchè la prima riconobbe nel potere esecutivo la facoltà di concederla, per la seconda, cioè per la politica, richiese l'intervento del potere legislativo.

Vi esisteva forse prima dello Statuto questa cittadinanza politica? Prima del 1848 non vi erano diritti politici, quindi non si poteva acquistare quello che non esisteva.

Ammettendo la teoria dell'onorevole relatore, che con un soggiorno di dieci anni in Sardegna si acquistassero dei diritti, non potevano essere che diritti civili, non già quelli che vennero creati dallo Statuto.

Lo Statuto ha voluto che questi diritti non si potessero conseguire che con una legge per i non Italiani, ed è chiaro che il signor Delitala non ha potuto acquistare questi diritti poichè non vi fu legge in suo favore.

Se si parla poi del diritto comune, io nego assolutamente che nell'isola di Sardegna coloro i quali hanno una dimora di dieci anni si ritengano dalla legge come cittadini sardi. Noi vediamo in Sardegna persone che hanno fatto dimora non di 10, ma di 20 e di 50 anni, che non si riconoscono come cittadini sardi, i quali anzi invocano la loro qualità di forestieri quando si tratta di assumere degli obblighi che loro incomberebbero come cittadini sardi.

Il voler ammettere che la legge dia la facoltà agli uni di acquistare i diritti senza adempiere ai doveri; che quando loro torna a conto si reputino forestieri e che quando si tratta di esercitare un diritto invocchino il diritto comune e la residenza di dieci anni in Sardegna, questo, o signori, non mi pare sostenibile.

Se vi fate ad osservare che i diritti politici contemplati nella legge elettorale furono creati dallo Statuto; che non si potevano quindi acquistare prima, poichè non esistevano; che lo Statuto stabilisce essere necessaria una legge, affinchè chi non è cittadino sardo venga ad acquistarli, vi convincerete di leggieri che il signor Delitala non può invocare la semplice residenza decennale, onde reclamare l'esercizio dei diritti politici.

Il signor Delitala è nato cittadino spagnuolo, ha militato sotto le bandiere di uno dei pretendenti al trono di Spagna, e quando venne nei regi Stati prese bensì servizio nel nostro paese, ma in modo non regolare e senza mostrare decisa intenzione di rinunciare alla cittadinanza spagnuola; imperciocchè conviene aver pre-

senti i molti esempi d'individui che hanno militato nelle nostre truppe senza rinunziare alla propria cittadinanza, e il signor marchese Delitala appunto non fece mai istanza per essere riconosciuto cittadino sardo. Se ha potuto, per ipotesi, ciò che io non saprei dire non essendo legale, se per avventura ha potuto in virtù del dritto romano acquistare la cittadinanza civile, certamente non ebbe la cittadinanza politica, e non potrà ottenerla se non in virtù d'una legge.

Perciò io credo che, finchè questa legge non intervenga in suo favore, e gli conferisca questo diritto, il signor Delitala non sia ammissibile nel seno del Parlamento.

PRESIDENTE. Il deputato Loi ha facoltà di parlare.

LOI. Prima di tutto è mio obbligo di rilevare l'onorevole relatore da certi appunti fattigli dal deputato Rattazzi. Questo lo farò esponendo un fatto che è passato per le mie mani. Precisamente coll'ultima posta di Sardegna, ieri l'altro dopo mezzogiorno, io ricevetti i documenti che mi furono spediti, relativi all'elezione del marchese Delitala, mio amico. La mattina seguente mi feci premura di consegnarli al relatore Corsi, il quale tosto in mia presenza si recava dal presidente della Camera ad informarlo della cosa. Il rimanente della pratica la Camera l'ha bene inteso dallo stesso onorevole relatore, il quale disse d'aver proceduto nel modo da lui esposto, dietro direzioni avute dall'egregio presidente; con ciò mi pare che qualunque sospetto sulla condotta tenutasi in questa pratica debba essere allontanato.

Prima però di entrare a difendere l'elezione del marchese Delitala, crederei opportuno pregare la Camera che volesse permettere all'onorevole relatore di leggere gli atti di notorietà spediti dalla Sardegna, e ne adduco il motivo.

L'onorevole Rattazzi impugnava la verità di questi atti dal lato che non erano appoggiati ai fatti; la Camera, udendone la lettura, vedrà se questi atti di notorietà sieno o no appoggiati a fatti.

Se la Camera me lo concede, io mi fermerò e poi riprenderò la parola.

Voci. No! no!

Altre voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, allora si darà lettura di questi atti.

Voci. Sì! sì!

CORSI, relatore.

« Atto di notorietà della giudicatura mandamentale di Alghero.

« Illustrissimo signor Giudice,

« Il sottoscritto desiderando avere un atto di pubblica notorietà, debitamente legalizzato da questo giudicato di mandamento, e ciò per i suoi giusti motivi, chiede alla S. V. illustrissima si degui prendere una deposizione giurata da cinque testimoni ben cognitivi, dalla quale risulti quanto in appresso verrà esposto:

« 1° Che il sottoscritto fin dal 1834 giunse in Sardegna per affari suoi propri di famiglia, e vi rimase in que-

sta città insino al 1844; tempo che venne nominato sottotenente nel reggimento cacciatori guardie;

« 2° Che possiede tutti i suoi averi nella Sardegna, e che, siccome prese il suo fisso domicilio in Alghero, fu tenuto e considerato da tutti come vero sardo, massimamente che si accasò in questa città ed in essa possiede dei beni;

« 3° Che oltre i suoi averi, fissò domicilio quivi tenuto, occupò in questa città anche prima del 1848 tutte quelle cariche a cui vollero nominarlo, come direttore del teatro, guardiano della più notevole Confraternita; insomma, fu considerato come sardo perchè originario dell'isola ed avente molti parenti nella medesima.

« Prega pertanto si degni prendere in considerazione l'esposto che sopra, ecc. »

« Alghero, 17 marzo 1858.

« Marchese FERNANDO DELITALA DI MANCA. »

« Giudicatura mandamentale d'Alghero, piazza Vittorio Emanuele II.

« L'anno mille ottocento cinquantotto, e negli diciotto marzo alle ore nove antimeridiane.

« Noi giudice del prelodato mandamento, assistiti dal segretario, in dipendenza del ricorso che precede, presentatoci dal marchese Fernando Delitala dei Manca, nella mattina di ieri diciassette corrente per l'oggetto di cui in esso, e colla scorta dei testi all'oggetto somministrati ed a tal fine chiamati e comparsi in questo nostro ufficio nella presente mattina, signor Nunzio Vitelli, segretario comunale e proprietario, signor Giovanni Rossi, vice-consolo toscano e proprietario, Don Antonio Lavagna, regio provveditore in queste scuole e proprietario, Don Antonio Delogu, proprietario e dottore in leggi, canonico parroco in questa cattedrale, Chiesa Agostino Airaldo, tutti nati e domiciliati in Alghero e maggiori degli anni cinquanta, quali da loro stessi tennero lettura del summentovato ricorso, e rispettivamente ne approvarono il contenuto in tutte e singole sue parti colle aggiunte e ragioni di scienza al medesimo relative, ponderate le stesse che in appoggio accenniamo, attestiamo in sequela a quanto hanno i prenarrati testimoni dichiarato, previo il giuramento da loro prestato individualmente nella forma della legge, qualmente ci risulta pienamente che il ricorrente marchese Don Fernando Delitala veramente oriundo della Sardegna, perchè il di lui avolo nato in Sardegna, sebbene il di lui figlio, padre del rassegnante, trasportatosi in Spagna a servizio della Corte nella qualità d'introduttore degli ambasciatori, abbia ivi avuto figliuolanza e famiglia; che dopo il di lui decesso si recò in Alghero nel 1834, ed ancorchè ripartite in Ispagna la di lui madre e sorella, dovette rimanere nella stessa città d'Alghero il ricorrente marchese Delitala, e fissandovi il domicilio, si ammogliò nel mille ottocento quarantaquattro, avendo nella stessa città fruito tutti i diritti di cittadinanza, e come tale ha occupato alcuni impieghi comunali, per essere in quella qualità considerato e tenuto in quell'epoca come sopra venne nominato nell'allora

reggimento cacciatori guardie, ove in quell'epoca non si accettavano che nazionali, cioè nativi dell'Isola di Sardegna; e dopo di questo tempo, si portò in Cagliari per soggiornarvi a ragione di servizio, facendo però dei frequenti ritorni in questa stessa città con considerevoli stazioni anche di mesi per attendere ai beni propri e della moglie, figlia di Don Antonio Pes di San Vittorio, gentiluomo di Camera di S. M., possedendo effettivamente in Alghero grossi crediti di quindici e ventimila lire sopra i beni e specialmente sulla tanca detta *la Taulera* del fu Don Giovanni Antonio Delitala, altra tanca denominata *de las piras*, territorio d'Alghero; un palazzo nella stessa città nel bastione detto *de la vista* ed un'estesa tanca nel territorio della vicina popolazione di Villanova; avendo anche in Alghero numerosa parentela, tanto sua propria come della moglie, nativa algharese. Possiede anche dei beni fuori della città d'Alghero nella Sardegna, come per esempio in Sassari un capitale non meno di trenta mila lire; un palazzo in Cagliari nella strada dritta del castello ed un oliveto nei terreni adiacenti, tutto di molto valore; ed anche dopo il mille ottocento quarantotto, considerato come oriundo sardo e nazionale, ha goduto in Cagliari di tutti i diritti elettorali sì civili che politici, ed attualmente occupa la carica di vice-sindaco in quella città, per cui pienamente risulta di essere il ricorrente marchese Don Fernando Delitala altro dei cittadini della Sardegna come oriundo della medesima, e per avervi in essa fissato il suo domicilio con possidenza di tutti i suoi beni. Come così noi attestiamo colla scorta dei prefati testimoni scelti fra i primari cittadini maggiori d'ogni eccezione di questa città che sottoscrivono assieme a noi. Del che, ecc.

« *Canonico parroco dottore* AGOSTINO AIROLDI — GIOVANNI ROSSI, *vice-consule toscano* — D. ANTONIO DELOGU — DON ANTONIO LAVAGNA — NUNZIO VITELLI — SPANO PISCHEDDA, *giudice* — *Notaio* GIOVANNI BIANCAREDDU, *segretario*. »

« *Atto di notorietà del Consiglio delegato di Alghero*.

« Addì diciannove del mese di marzo in Alghero e nella sala comunale,

« Riunitosi il Consiglio delegato di questa città, composto dei signori vice-sindaco Adami Antonio Raffaele ff. di sindaco, e dei consiglieri cavaliere Don Gavino Cugia, teologo Girolamo Rossi e Fresco Raimondo, ed assistiti dall'infrascritto segretario comunale;

« Il prefato vice-sindaco comunicava al medesimo Consiglio una petizione del signor marchese Don Fernando Delitala di Manca, colla quale domanda un atto di notorietà da cui risulti il tempo in cui stabilì egli il suo domicilio in questa città; che possiede dei fondi in Sardegna; che fu sempre considerato come sardo, e come tale coprì in questa città varie cariche ed uffici come altro dei cittadini;

« Ed il Consiglio, vista la suddetta petizione, e risultandogli pienamente, per essere notorio a tutto il paese, che quanto espone è conforme al vero, ad una-

nime voto ha deliberato doversi attestare, come attesta, che il marchese D. Fernando Delitala di Manca stabilì il suo domicilio fisso in questa città, ove aveva e vi tiene ancora molti parenti, fin dal 1834; che in questa egli ha contratto matrimonio; che vi possiede dei fondi stabili, e che sempre fu tenuto e considerato quale altro dei cittadini, e che come tale occupò vari uffici e cariche, che solitamente venivano affidate ai soli nativi del paese;

« Inoltre è anche a tutti notorio che il prefato marchese fu nominato sottotenente nel reggimento cacciatori guardie, come altro dei Sardi; che possiede vasti fondi e capitali in Sassari ed anche in Cagliari, ove ha ora trasferito il suo domicilio, e che nella predetta capitale dell'isola è iscritto nelle liste tanto politiche quanto amministrative; che fa parte di quel Consiglio comunale, e che coprì pure la carica di maggiore di quella guardia nazionale;

« E perchè quanto sopra possa constare se ne leva il presente verbale di notorietà, del che, ecc.

« *Per il sindaco assente*

« *Il vice-sindaco* Ant. Raff. ADAMI.

« *Il segretario comunale*

« N. VITELLI. »

PRESIDENTE. Ora continua la facoltà di parlare al deputato Loi.

LOI. L'onorevole Rattazzi credeva non potersi appropiare le conclusioni prese dall'ufficio, perchè non si può acquistare la qualità di suddito senza un decreto di naturalizzazione...

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.* Non un decreto, una legge.

LOI. O decreto o legge, la questione ci sta: se sia necessario d'impetrare la intesa naturalizzazione.

Non mi tratterò sui modi d'acquistare la cittadinanza secondo il disposto del Codice Albertino, giacchè lo stesso onorevole Rattazzi ha poscia ammesso che questa quistione doveva essere decisa sotto l'impero delle leggi anteriori alla promulgazione del Codice Albertino, e che in conseguenza doveva giudicarsi secondo le norme delle leggi romane vigenti in Sardegna. Ora l'onorevole Rattazzi converrà meco che, secondo il diritto romano, si acquistava la cittadinanza col solo fatto del domicilio.

RATTAZZI. Quale è la legge? Citi questa legge.

LOI. Pregherei che mi portassero il Digesto ed il Codice, dove troverei molte di queste leggi. Ne citerò una, la legge 2^a del Codice, al titolo *De incolis*. Del resto, egli è un principio ammesso ed innegato da tutti che la cittadinanza romana si acquistava col fatto del domicilio, col fatto cioè cui fosse congiunto l'animo di stabilire la perpetua dimora, di trasferire la maggior parte della fortuna e la famiglia. Che se nella giurisprudenza romana noi troviamo richiesto il decennio di domicilio non è già come una condizione necessaria onde acquistare la romana cittadinanza, ma come una prova dell'animo di fissare la perpetua dimora, e questo per escludere coloro che solo di passaggio, o per causa di

mercatura o di studi, venissero alla città romana. Cosicché o il fatto del domicilio congiunto coll'animo della perpetua dimora si può dimostrare con qualche altro mezzo, e tosto si acquista il diritto di cittadinanza; o non può altrimenti provarsi, e dopo il decennio di dimora si presume l'animo di assumere il domicilio e si acquista la cittadinanza.

NOTTA. E i diritti politici?

LOI. Io aveva riservato all'ultimo di trattare della cittadinanza politica, ma giacchè da varie parti mi si richiede, io ne parlerò fin d'ora.

Da tutt'altri io avrei potuto aspettare l'obbiezione della differenza tra diritti civili e diritti politici; se io consulto i pubblicisti, tutti ripudiano questa differenza, e dicono che il diritto del cittadino di governarsi dimana dalla natura come gli altri di lui diritti; che la differenza fra diritti civili e diritti politici solo allora è sorta che all'uomo fu tolto per legge positiva il diritto di governarsi; allora soltanto s'introdusse la differenza tra diritti lasciati al cittadino e diritti a lui tolti, e questi ultimi furono chiamati politici. Ma, ovunque al cittadino non è stata scemata la pienezza dei suoi diritti naturali, questa differenza tra diritti civili e diritti politici non esiste.

E appunto nella repubblica romana, apprezzatrice dei principii liberali, non si faceva differenza tra diritti civili e politici: ma qualunque cittadino romano, siccome aveva il diritto di contrattare, aveva quello d'intervenire ai comizi e votare, nel che stava il supremo dei diritti politici.

E qui mi giunge a proposito l'osservazione fatta dall'onorevole presidente del Consiglio, il quale diceva: ma come mai il marchese Delitala poteva prima della Costituzione, vantare diritti politici, quando questi diritti non esistevano? Io non so delle altre parti dello Stato, parlo della Sardegna, e dico che quivi i cittadini godevano dei diritti politici: vi si avevano gli *Stamenti* e i *Parlamenti* nei quali si votavano le imposte come nell'attuale, e vi si spiegava il più rilevante esercizio di partecipazione alla sovranità e di costituzionalità.

Ed a convincervi che in Sardegna il domicilio nel senso dei Romani produceva anche i diritti così detti politici vi leggerò tradotto il capitolo 11, titolo I, libro I dei nostri capitoli di Corte:

« Per questo nei Parlamenti e negli Stamenti della Castiglia, e nel regno d'Aragona e in Italia, non si ammettono persone forestiere. Si supplica la M. V. di voler votare e far capitolo di Corte perchè da qui innanzi non si possa ammettere nei Parlamenti sardi nè negli Stamenti persona alcuna che non sia naturale domiciliata nel presente regno (nel regno della Sardegna) o che non sia venuta per abitarlo per sempre e non di passaggio, o che non provi che, nel regno a cui appartiene quegli che domanda di essere ammesso, si era ammesso qualche sardo in simili atti.

« Che si faccia come si supplica. »

Da questo capitolo si rileva che gli *Stamenti* della Sardegna, volendo liberarsi dal concorso dei *forestieri*,

supplicavano il re perchè non ammettesse nel Parlamento che i soli Sardi, e che per tali s'intendessero coloro che fossero originari della Sardegna, o vi fossero venuti per abitarla per sempre e non di passaggio, il che veniva concesso.

Con ciò esso capitola ed accenna al principio del diritto romano, che cioè bastava la sola elezione di domicilio per diventare cittadino, e che questo domicilio non solo produceva i diritti così detti civili, ma anche i diritti così detti politici; si trattava infatti del diritto di sedere nei Parlamenti sardi.

Vengo ora ad un'altra difficoltà mossa contro la elezione del marchese Delitala, ed è che al tempo in cui fissava egli il suo domicilio in Sardegna, cioè nel 1834, era minore; dal che si veniva deducendo che, non potendosi i minori obbligare, non potevano fissare domicilio.

E poichè siamo nella sfera del diritto romano, permetterà l'onorevole Rattazzi che io non ammetta generalmente ed assolutamente il principio che, secondo quella giurisprudenza, i minori non si potessero obbligare. I minori si obbligavano e si obbligavano validamente. E infatti per soccorrere i minori vi era il rimedio della rescissione del contratto. La sola ragione di età minore non era sufficiente a distruggere l'elemento del consenso su cui si fondava la validità dei contratti.

È vero che si danno esempi di contratti di minori, i quali si dicono nulli; ma questo quando trattasi di minori aventi curatore; per il che venivano privati del diritto di amministrare e quindi contrattavano invalidamente senza il curatore. E aggiungerò che per solo difetto di età non si davano tali curatori, ma richiedevasi una causa per cui si potesse togliere al minore la amministrazione.

Se poi si trattava di minori non aventi curatore, i contratti erano validissimi; ed ove il minore fosse stato léso, veniva suffragato col rimedio della rescissione; ma se non era in grado di allegare motivi di lesione, il contratto del minore stava sempre valido secondo la giurisprudenza romana.

È inoltre da riflettere che il fissare il domicilio è un fatto ed un fatto famigliarissimo di cui erano capaci tutti i minori, senza speranza di poter ottenere rescissione dalle obbligazioni che ne derivavano. E in vero non può dirsi che il minore in questo venga circonvenuto; egli non contratta con alcuno; egli pone un fatto alla cui importanza il conoscimento del minore è sufficiente.

Da questo fatto naturalmente nascevano obbligazioni; e l'onorevole Rattazzi m'insegna che anche i minori aventi curatore, cioè quelli che non potevano, che erano proibiti d'amministrare, subivano le obbligazioni che derivavano dal loro libero fatto.

Ammettiamo pure per un momento che il marchese Delitala minore avesse male fissato il suo domicilio, che questo fatto della scelta di domicilio fosse nullo al momento in cui ebbe luogo; è certo però che prima del

1848 egli si trovava maggiore, era scorso il decennio, e quindi il fatto maggiore aveva già approvato e convalidato il fatto precedente.

Ma, diceva l'onorevole Rattazzi, esisteva una legge nel continente per la quale non poteva essere cittadino uno se non per mezzo di un decreto. Risponderò a questo proposito che, se esisteva una legge di tal fatta nel continente, un'altra diversa ne esisteva in Sardegna; nè vi ha ragione per cui la posizione giuridica dei Sardi dovesse modificarsi secondo le leggi del continente. Io potrei dire l'opposto almeno con ragioni eguali.

Da un altro lato però io posso difendere l'elezione del marchese Delitala, ed è che egli trovavasi cittadino sardo, non solamente per aver acquistato questo diritto col domicilio, ma eziandio come originario.

Risulta dai documenti di cui ha dato lettura il relatore che il suo avolo è nato in Sardegna da famiglia sarda: io non so dove sia nato il padre, ma ammetto quello che ha detto l'onorevole Rattazzi che, cioè, il padre sia nato a Burgos in Spagna: dirò solo che il padre, anche nato in Burgos, secondo le nostre leggi, è nato cittadino sardo; perchè, secondo le nostre leggi, il luogo della nascita non influisce, ma dalla condizione del padre si misura la cittadinanza del figlio, e che quindi lo attuale marchese Delitala è nato pur egli cittadino sardo, perchè nato da sardo.

Sino a tanto non mi sia dimostrato che uno degli antenati abbia perduto i diritti di cittadinanza, la forza dell'origine è tale che da bisavolo in avolo, da avolo in nipote, da nipote in pronipote si conserva il diritto di cittadinanza. (*Rumori*)

L'avolo era sardo; il padre, dovunque egli sia nato, è nato sardo!

Voci e interruzioni. No! no!

LOI. Mi permettano, non posso rispondere a dieci alla volta... (*Si ride*) Se il padre fosse qui a chiedere di entrare in questo Parlamento, ne potrebbe venire escluso, essendo figlio di sardo, comunque non nato in Sardegna? Certo di no!

Molte voci. Sì! sì!

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Sì, perchè aveva un impiego dalla Spagna come introduttore degli ambasciatori e non potrebbe essere ammesso in quest'Aula.

LOI. Il signor ministro mi previene un poco: mi permetta di continuare.

L'avolo era sardo; dunque dico io che il padre, ovunque nato, è nato sardo.

Mi si dice: ma se il padre del marchese ha perduto il diritto di cittadinanza sarda, vi ha interruzione: e l'attuale marchese non può dirsi nato da sardo.

Se mi si prova che il padre ha perduto i diritti di cittadinanza, io convengo, sono di buon conto, convengo che come originario il marchese Delitala non è sardo, e tale lo riterrò solo per domicilio.

Ma qual è il fatto per cui il padre avrebbe perduta la cittadinanza sarda? Mi si risponde: è andato a servire nella Spagna. Ma io replico: era forse nel diritto ro-

mano modo questo di perdere la cittadinanza? Mainò; sappiamo bene che pel solo servire una potenza estranea non si perdevano i diritti della romana cittadinanza. No, non si perdevano, nè per cattività, nè per lontana dimora, senza una espressa dichiarazione del cittadino romano il quale vi rinunciava, oppure che vi avesse rinunciato tacitamente.

Ora, quale è il fatto della tacita rinuncia, per cui la giurisprudenza romana stabiliva la perdita dei diritti di cittadinanza? Era forse il solo fatto di accettare un impiego presso un'altra potenza? No, signori; la cittadinanza romana era tenuta come un titolo di nobiltà, e non si perdeva così facilmente. La tacita rinuncia si aveva solo *vix ac alteri civitati nomen dabat*; bisognava che si fosse fatto cittadino di un'altra città. Ecco l'unico caso in cui per tacita rinuncia un cittadino perdeva il diritto di cittadinanza romana.

Egli è vero che questa cittadinanza si perde per un impiego accettato da una potenza estera; ma questo è secondo il Codice Albertino, non mai secondo il Codice romano.

Io credo di avervi, signori, dimostrato che il marchese Delitala aveva acquistata la cittadinanza sarda col suo domicilio fissato in questi Stati, e che, secondo le leggi che ci regolavano, egli deve pure riputarsi originario sardo.

Ma debbo ancora sottoporre alla vostra considerazione qualche riflesso.

Le ragioni esposte siccome di diritto sarebbero sufficienti, a mio senso, anche in faccia ad un tribunale il più rigoroso, onde dichiarare valida la elezione del marchese Delitala; ma la Camera non si erige in tribunale legale: essa ha ripetutamente detto che è un giurì, un giudice che definisce le questioni secondo il familiare e comune modo di sentire. Ebbene, io invoco in ultimo questo giudice.

Noi, signori, sappiamo che il marchese Delitala è tenuto in Alghero, nella città di Cagliari, da tutti in Sardegna, per cittadino sardo. Come tale egli coprì cariche che si conferiscono ai soli cittadini; come cittadino sardo pagava i suoi tributi, come cittadino sardo fu anche ammesso al reggimento di Sardegna cui non si sollevano ammettere stranieri; come cittadino sardo egli fu creato consigliere comunale; come cittadino sardo venne dal Governo nominato maggiore della guardia nazionale, e come tale coprì ora la carica di vice-sindaco della città di Cagliari. Egli si trova non solo nella lista degli elettori comunali, ma eziandio in quella degli elettori politici, ed egli fu eletto dal suo collegio e come sardo mandato al nostro Parlamento.

Ora quale è l'ufficio del giurì? È forse di ricorrere alle sottigliezze legali? No, ma è quello di interpretare le cose secondo il comune vedere e sentire del paese.

Un riflesso solo, se la Camera è paziente, e terminerò.

Faceva osservare l'onorevole presidente del Consiglio che la Costituzione vigente porta differenza dei diritti politici.

Io gli risponderò che la Costituzione certamente non ha inteso togliere i diritti politici a quelli che prima li avevano. Essa piuttosto li ha estesi e li ha recati a quei che non ne avevano.

Questo modo di interpretare la Costituzione parmi ovvio e naturale, ma lo voglio confermare con una interpretazione autentica, vale a dire con una legge emanata che spiega l'articolo citato dello Statuto nel senso precisamente da me indicato.

Il decreto regio del 19 giugno 1848 che estendeva la applicazione della legge elettorale al ducato di Parma, si esprime in questi termini:

« La disposizione dell'articolo 1, n° 1 della legge elettorale si applicherà ai Parmensi che abbiano acquistato i diritti di cittadino nel modo prescritto dal Codice civile parmense. »

Questa interpretazione dello stesso Governo conferma il mio modo di intendere l'articolo dello Statuto, che cioè abbia inteso rispettare tutti i diritti antecedentemente acquistati. Che anzi elevava alla pienezza dei diritti politici anche i civili, stabilendo che per godere delle facoltà concesse dal primo articolo fosse bastevole ai Parmensi di trovarsi cittadini secondo le leggi loro godenti cioè di quei diritti che l'onorevole Rattazzi dice *solamente* civili, poichè il Codice parmense non ne conteneva degli altri.

Permettetemi un'altra parola. Signori, vi è anche un riflesso di convenienza che milita per pronunciare la validità della elezione. È già la terza volta che verrebbe questo collegio a convocarsi, ed interessa che agli elettori non riesca gravoso e duro, ma torni dolce e facile l'esercizio del loro nobilissimo diritto; altrimenti si stancheranno.

Dal lato poi degli eleggibili, io vorrei che la Camera si persuadesse che nella Sardegna la sfera ne è limitata, e il numero di coloro che possano e che vogliano sopportarne il grave carico, è ben più ristretto che negli altri luoghi; bisogna trovare, a più delle altre condizioni, uomini disposti e capaci di subire i fastidi della traversata, disposti ad allontanarsi del tutto dalle famiglie e dagli affari, senza poter profittare neppure degli intervalli di riposo nelle Camere, e che sieno di una tal quale robustezza fisica, onde resistere alla rigidità del clima e alla differenza di temperatura di ben trenta gradi.

Ora, se a tante difficoltà noi ne aggiungiamo delle altre, dubito che la Sardegna possa più oltre nominare al Parlamento deputati che vengano dall'isola.

Signori, il marchese Delitala è sardo per origine, sardo per domicilio: tale lo dichiarerebbe qualunque tribunale più rigoroso. Riflettete che la missione nostra è quella di giurì, e che, fatta astrazione dai principii legali, il marchese Delitala è ritenuto per sardo da tutto il paese; e spero nella giustizia, nel senno e nella generosità vostra, che l'elezione del mio amico verrà confermata.

RATTAZZI. Per non intrattenere troppo lungamente la Camera, non tornerò a discorrere del modo con cui

venne fatta la relazione; osserverò solo all'onorevole relatore che, secondo gli usi della Camera, non si fa la relazione ad un ufficio sopra un argomento trattato da un altro, se non quando quello che se n'era occupato non addivenne ad alcuna deliberazione. Ora l'ufficio I aveva presa una deliberazione sopra quest'elezione; quindi non era il caso che quell'uso potesse essere invocato in questa contingenza. Ma lascio in disparte questo incidente, che non ha che fare colla questione, e vengo al merito dell'elezione.

Io risponderò all'onorevole Loi, cominciando dall'ultimo dei suoi argomenti.

Egli si è fondato sull'opinione, come notò pure l'onorevole relatore, che la Camera deve pronunciare in materia d'elezioni come un corpo di giurati, e che quindi non si debba andare per il sottile a vedere se concorra o no una condizione perchè l'eletto possa essere ammesso a far parte di questa Camera. Io credo che l'onorevole preopinante versi in grandissimo errore.

La Camera pronuncia come un corpo di giurati per quanto concerne le questioni di fatto; ma per quanto riguarda le condizioni legali dell'eleggibilità, la Camera non può altrimenti pronunciare, salvo che come pronunciano tutti i tribunali i quali hanno la legge per guida. E quando la legge stabilisce che deve concorrere una condizione affinché la persona nominata a deputato possa essere ammessa nel Parlamento, certamente la Camera non può fare altrimenti che esaminare lo spirito di questa legge e farne l'applicazione, e pronunciare, non come corpo di giurati, ma come qualunque giudice.

Ora si tratta precisamente di vedere se il signor marchese Delitala abbia la condizione prescritta dalla legge per essere ammesso a sedere nella Camera, se cioè egli sia o no regnicolo, e la Camera non può fare altrimenti salvo che risolvere secondo i principii di diritto la questione insorta.

L'onorevole Loi diceva che quand'anche non avesse il marchese Delitala acquistato la naturalità in forza del suo domicilio, a seconda della legge, che, a suo dire, era in vigore prima della promulgazione del Codice civile in Sardegna, tuttavia egli dovrebbe considerarsi come cittadino sardo. Egli faceva questo ragionamento: non consta se sia il padre nato in Sardegna od in Ispagna, ma certo l'avolo era nato in Sardegna, quindi il padre doveva essere considerato come cittadino sardo, perchè il figlio di un cittadino sardo è pure cittadino sardo, quand'anche sia incidentalmente nato fuori del territorio sardo.

Dunque il figlio di un cittadino sardo non avendo potuto perdere il diritto di naturalità sarda, salvo che il padre l'avesse perduta egli stesso, a termini del diritto romano non poteva perdere questo diritto se non rinunciandovi espressamente, quand'anche avesse accettato impieghi fuori dello Stato da una potenza straniera; e non constando che il marchese Delitala abbia rinunciato, essendo figlio di un cittadino sardo, è pur sempre cittadino sardo anch'esso. Questa è l'argomentazione

fatta dall'onorevole Loi; ma, mi pare che egli cada in grandissimo errore.

Il figlio di un cittadino sardo, nato fuori dello Stato, diviene cittadino sardo, non per il solo fatto della nascita, ma quando non voglia acquistare la sudditanza del luogo ove ebbe i natali. Egli può scegliere tra la cittadinanza dello Stato ove nacque e la cittadinanza di quello ond' ebbe origine.

Perchè pertanto il padre del marchese Delitala, che è incontestabilmente nato in Spagna e così fuori del territorio sardo, potesse ottenere la qualità di cittadino sardo, doveva portare il suo domicilio in Sardegna, doveva optare per la cittadinanza sarda; ma invece l'onorevole preopinante ha ammesso, ed è fuori di contestazione, che il padre del marchese Delitala ha optato per la cittadinanza spagnuola, perchè accettò un impiego, quello di introduttore degli ambasciatori presso il re di Spagna. Quindi evidentemente egli non potè essere suddito sardo, ma fu suddito spagnuolo. Altrimenti quale ne sarebbe la conseguenza? Che egli sarebbe stato contemporaneamente e suddito sardo e suddito spagnuolo; che avrebbe avuto obbligazioni le quali potevano essere tra loro in contraddizione, il che ognun vede quanto sia assurdo.

Dunque l'argomento per indurre che il marchese Delitala debba essere considerato come suddito sardo è intieramente distrutto.

Passo ad esaminare se meglio valgano le sue ragioni per farlo ritenere suddito sardo in forza del preteso acquisto della naturalità.

Egli ha ammessa la distinzione tra dritti civili e dritti politici; disse però che prima dello Statuto e anche prima del Codice civile in Sardegna i dritti civili si acquistavano pel solo fatto del domicilio, ed andò fino al punto di sostenere che non fosse nemmeno necessario il domicilio di dieci anni, e bastare il solo stabilimento del domicilio in un dato luogo, senz' animo di stabilirvisi per sempre.

Io lo aveva pregato di citare questa legge che, a detta di lui, secondo il diritto comune, bastava per acquistare i dritti civili, e ne lo aveva pregato, perchè, se egli avesse dato lettura di tal legge e l'avesse attentamente esaminata, avrebbe riconosciuto come non abbia alcun rapporto nè coi dritti di cittadinanza, nè coi dritti politici, ma riguardi solamente i dritti municipali, quei dritti cioè che erano annessi al municipio. E per verità le leggi romane non si occuparono per nulla a stabilire i dritti nascenti delle relazioni internazionali; provvedevano semplicemente alla condizione dei cittadini romani, di coloro che erano soggetti allo stesso impero, ma la condizione dei cittadini romani poteva dare rispetto ai municipi ragioni e dritti speciali, a seconda che un cittadino era piuttosto appartenente ad un municipio anzichè ad un altro. Ed è appunto per indurre che colui il quale aveva fissato il suo domicilio in un dato municipio era considerato come appartenente a quel municipio, come godente dei dritti del medesimo, e soggetto ai doveri ad esso relativi, che le leggi indi-

cate così provvedevano; non già per dare quel diritto di sudditanza, quel diritto civile, in un senso più esteso, quel diritto che stabilisce i rapporti tra uno Stato e l'altro, al che, ripeto, il diritto romano non provvedeva nè punto nè poco.

Vede dunque l'onorevole Loi che, quand'anche si voglia ammettere che il diritto romano fosse in vigore nell'isola di Sardegna, quand'anche si voglia ammettere che, giusta il diritto romano, il domicilio bastasse per acquistare il diritto di municipalità, ciò non può fare in verun modo che il marchese Delitala sia divenuto cittadino sardo, od abbia acquistato il diritto di naturalità sarda, al quale erano annessi i dritti civili del suddito sardo.

Quelle leggi erano piuttosto dirette a stabilire il domicilio per le citazioni; ed infatti sono tutte relative al modo delle citazioni. Per conoscere se uno doveva essere citato più in un dato luogo che in un altro, si stabiliva appunto il domicilio dove la citazione dovesse aver luogo; si considerava che, secondo la località nella quale un dato individuo avesse fissato il suo domicilio, colà dovesse essere tenuto come cittadino.

L'onorevole Loi, vedendo come il diritto romano male gli potesse essere d'appoggio, invocò pur anche i capitoli di Corte. Io non ho esaminato a fondo questi capitoli, nè le domande che furono fatte dagli Stamenti sardi al Re delle Spagne, e le risposte che il Re delle Spagne abbia loro fatto, perciò non potrei dire quale sia lo spirito di queste disposizioni e quali ne possano essere gli effetti; ma, a dire il vero, il senso che la rapida lettura dei medesimi, fatta dal deputato Loi, ha prodotto in me si è che, secondo le leggi sarde, potevano essere ammessi agli Stamenti, prima che emanassero questi provvedimenti, tutti indistintamente i forestieri benchè avessero anche solo accidentalmente domicilio nell'isola. Per togliere di mezzo questo inconveniente, gli Stamenti sardi ebbero ricorso al Re di Spagna, affinchè venisse circoscritto questo diritto e si limitasse la ragione di sedere negli Stamenti sardi a coloro che erano naturalizzati sardi, o a coloro che avessero perpetuamente fissato la loro dimora, o che avessero in qualche modo speciale acquistato il diritto.

Tutto ciò, o signori, significa che gli Stamenti sardi erano ordinati in un modo assolutamente diverso da quello con cui è retto il Parlamento sardo; significa che, siccome potevano anche coloro che non erano cittadini essere ammessi a sedere in quegli Stamenti, così era necessario che vi fosse una disposizione speciale, la quale limitasse questa facoltà; ma da un diritto speciale accordato anche ai forestieri, può egli l'onorevole Loi argomentare per indurlo che colui che è ammesso al godimento di questo diritto debba essere assolutamente considerato come cittadino di quel dato luogo? No certamente; perchè da un solo diritto converrebbe trarre l'induzione del godimento di tutti inclusivamente gli altri dritti. Ma siccome noi non possiamo invocare quella speciale disposizione, quando abbiamo una legge precisa la quale circoscrive il diritto di sedere in Parlamento ai

regnicoli, i quali godono di tutti i diritti civili e politici, così indarno egli ricorre a quella risposta per rendere migliore la causa del marchese Delitala.

Non mi soffermerò poi nelle questioni di diritto che l'onorevole Loi ha voluto lungamente trattare circa il punto se il Delitala, quando anche minore, potesse acquistare il diritto di cittadinanza col solo fatto del domicilio. Io non entrerò nelle disquisizioni sottili del diritto comune tra la nullità radicale ed assoluta, e la sola facoltà di far rescindere le convenzioni: io voglio anche supporre che, trattandosi di convenzioni fatte da un minore, legalmente, *summo iure*, come dicevano i giuriconsulti, fosse questa convenzione valida, e che si richiedesse la successione per infirmarla; ma egli è certo che ciò era solo applicabile nel caso in cui esistesse la convenzione; ma quando la convenzione non esiste, quando non vi potrebbe essere il mezzo di rescissione, quando si vuole ritrarre la convenzione dal solo fatto, egli è certo che il fatto, da cui la convenzione si vuole desumere, deve partire da una persona la quale sia valevole, la quale sia capace ad obbligarsi validamente, non da persona la cui convenzione possa andare soggetta a rescissione.

Ora, siccome qui non si tratterebbe di una convenzione scritta, ma bensì di una convenzione tacita che si vorrebbe indurre da un fatto, certo è che il minore non poteva essere in condizione di venire ad atti che portassero seco vincoli di questa natura, contro cui non ci sarebbe nemmeno il rimedio della rescissione, quale era ammesso nel caso in cui esistesse una convenzione espressa, valevole ed in iscritto.

Ma questa è discussione inutile: dal momento che è contestato col più gran fondamento che il domicilio, sia pure decennale e prolungato, non poteva essere sufficiente per far sì che colui il quale è nato fuori Stato potesse acquistare i diritti di sudditanza in un regno, egli è evidente che, quand'anche si volesse escludere questa speciale circostanza, quella cioè della minore età, il marchese Delitala tuttavia non si troverebbe ancora in quella condizione.

Io credo di avere sufficientemente risposto a tutti gli argomenti che furono lungamente svolti dall'onorevole Loi; lascio ora al mio collega, il deputato Cassinis, di aggiungere le osservazioni che egli stimerà opportune.

Non credo che la Camera possa essere trattenuta dal pericolo di una nuova elezione, e che la questione di decidere se colui che è suddito spagnuolo possa essere divenuto suddito sardo, e sedere in Parlamento, sia tale da doversi posporre al semplice incomodo che gli elettori di un collegio avrebbero a subire qualora il collegio dovesse essere di nuovo convocato per un'altra elezione.

Io confido che la Camera, non tenuto conto delle osservazioni in merito dell'onorevole Loi, vorrà, secondo la fatta proposta, annullare questa elezione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cassinis.

CASSINIS. Siccome avrebbe chiesta la parola un oratore che parla nel senso contrario, io mi riservo di parlare dopo di lui.

GABAU. La materia trovasi esaurita. Aggiungerò pertanto poche parole.

L'impero romano riassumevasi in Roma; chi era cittadino romano era tutto, aveva diritto a tutto. Roma non distinse tra cittadinanza e nazionalità, perchè il diritto di cittadinanza comprendeva tutti gli altri diritti.

La Sardegna, adottando il diritto romano, ha pure adottato che il diritto di cittadinanza comprendesse quello di nazionalità; epperò quando si è provato che il Delitala per la dimora di un decennio è cittadino sardo, si è provato nello stesso tempo che il medesimo ha la naturalizzazione sarda.

Fu detto che prima del 1848 non si conoscevano i diritti politici, e che male si argomenta dai diritti civili ai diritti politici. Prima del 1848 non si potevano forse conoscere diritti politici nelle provincie del continente, non era così in Sardegna, dove esisteva una Costituzione giurata dal re.

Si disse che nel fondersi delle provincie uno poteva aver acquistato il diritto di cittadino sardo senza che per ciò diventasse naturale dello Stato, pel qual titolo si dovevano richiedere ben altre condizioni. Quando fu operata la fusione, ciascuna provincia mantenne i diritti acquistati, nè questi si potrebbero negare senza manifesta ingiustizia.

Se la Camera richiede al marchese Delitala figlio la patente di nazionalità per dichiararlo sardo, la Camera deve richiedere al marchese Delitala padre la patente di nazionalità per dichiararlo spagnuolo. Se i fatti bastano per il padre per essere spagnuolo, deve bastare anche per il figlio il fatto della dimora decenne per essere sardo. (Bravo! a destra)

Prescindo dalle considerazioni secondarie, perchè non amerei distrarre la Camera dal punto principale della questione, che è quello che pei dieci anni di domicilio il Delitala diventò cittadino sardo, e diventando cittadino sardo acquistò col diritto di cittadinanza anche quello di nazionalità.

PRESIDENTE. Il deputato Cassinis ha la parola.

CASSINIS. L'onorevole preopinante disse che la legge romana non ammetteva distinzione tra cittadinanza e nazionalità, che colui che era cittadino aveva pure i diritti di nazionalità.

Io non veggio nessuna applicabilità al caso concreto di cotesto principio; imperocchè, o per cittadinanza intendiamo la nazionalità, ed allora è una questione di parole; o vuolsi alludere alla legge che poc'anzi invocava l'onorevole Loi, cioè la legge 17, ff. *De statu hominum*, ed è agevole il dimostrare come il suo assunto poggia ad un'erronea interpretazione della medesima.

Sostanzialmente l'onorevole Loi vorrebbe intendere questa legge nel senso che essa concedesse la naturalità romana a chiunque anche straniero, il quale trasportasse il suo domicilio nell'impero romano. Questo, lo ripeto, è un errore.

Ognuno sa che prima di Antonino Pio, l'autore dellà

costituzione rammentata in quella legge, il diritto pubblico romano limitava i principali diritti politici a Roma stessa, ossia ai cittadini che abitavano Roma; primo Antonino Pio chiamò a maggiori diritti, ossia dando il così detto *jus italicum* a tutte le altre provincie, le quali già prima facevano parte dell'impero romano.

Questo è il vero significato di quella legge, nè credo che l'onorevole professore mi possa smentire. Ond'è che la medesima, come ognuno vede, nulla ha che fare col caso nostro; imperocchè non si tratta di vedere qui se si debba estendere a questa o a quella provincia un maggiore od un minore diritto, ma si tratta di vedere quel che si richiegga per acquistare il diritto di naturalità.

Ora, ricondotta la questione sul vero terreno, forza è che chi propugna la tesi contraria produca una legge speciale cui possa il signor Delitala invocare, in dipendenza della quale il domicilio solo basti ad attribuire la naturalità. Or questa legge non v'è: imperocchè, o s'invoca l'accennata legge 17, ed ho dimostrato come nel caso concreto essa non sia applicabile; o s'invocano altre leggi del diritto romano, come quelle che sotto il titolo *Ad Municipalem et de Incolis*, ed esse non riguardano che i puri diritti municipali, ossia quei diritti di questa o quella città, che, o colla nascita, o colla manumissione, o coll'adozione, od anche col domicilio, il cittadino romano poteva acquistare.

Questo è lo stato della romana legislazione adunque quale accennai; nessuna legge v'ha in essa pertanto che si possa utilmente invocare dai sostenitori dell'elezione Delitala. Dico io quindi: il marchese Delitala è nato in Spagna da padre spagnolo.

Nessuna di queste due proposizioni può essere contestata; non conoscevo prima di questo momento la questione che si è sollevata; mi riferisco pertanto intieramente ai fatti che ho inteso, ed anzi alla esposizione stessa fattane dall'onorevole relatore.

Ora da questa risulta appunto che il marchese Delitala è nato in Spagna; si disse in secondo luogo che l'avo suo era sardo; non si disse egualmente del padre; lo si disse anzi nato a Burgos in Spagna; per queste cose tutte dobbiamo adunque ritenere stabilito che il padre del marchese Delitala era suddito spagnolo, non suddito sardo.

Dunque il marchese Delitala debb'essere considerato, qual nacque, suddito spagnolo, ossia straniero, finchè o porti innanzi un decreto che gli abbia attribuita la naturalità sarda, od una legge che al semplice domicilio più o meno lungo nei regi Stati assegni simile effetto.

Ho dimostrato che la legge romana non lo assiste, ed ha ampiamente dimostrato l'onorevole mio amico il deputato Rattazzi che non ha siffatta portata la sanzione, o statuto di Corte dei re di Spagna che egli invoca; non ripeterò quindi le cose già dette.

Ora così essendo, senza entrare nella questione se la Sardegna, comechè unita al continente, abbia acquistato tutti i diritti dello Stato, questione che io ravviserei qui affatto oziosa, io non posso ammettere che

lo straniero, per ciò solo che dimori nello Stato, e così nell'isola di Sardegna, ove non abbia le condizioni volute dal nostro diritto civile e politico per acquistare la naturalità, possa considerarsi come naturale; ora queste il marchese Delitala non ha: egli è pertanto straniero, nè quindi può sedere nel Parlamento sardo.

Considerate, o signori, qual beneficio sia la cittadinanza di uno Stato libero; voi sapete che l'Inghilterra non concede la naturalità se non per legge; voi sapete come la Francia distingue la piccola e la grande naturalità: questo vi prova di quanta importanza sia il vedere a chi si concede il diritto di essere cittadino in una patria libera.

Per queste considerazioni io voto per l'annullamento della elezione del signor marchese Delitala.

LOI. Se la Camera mi permette, dirò due parole in risposta all'onorevole Cassinis.

Le leggi e i frammenti di diritto romano che confortano le mie considerazioni, certo vi sono e ad ogni passo; ma sarebbe pedanteria soverchia se io ve li venissi qui a leggere tutte in appoggio altronde di notissimi principii.

Se la Camera crede necessario, io ne leggerò una sola, la legge 2^a *De incolis*. (*No! no!*)

Ebbene, per essere più breve, dichiaro di ammettere che le leggi, le quali si traggono dal Digesto e dal Codice, non riguardino che l'esercizio dei diritti civili, contrattuali, municipali. Ma quello in cui l'onorevole preopinante deve convenir meco, si è che i diritti della nazionalità romana erano precisamente legati all'esercizio di quelli che egli chiama privati, municipali e civili.

Lo ripeto, la repubblica romana non distingueva tra diritti civili e politici: chi era vero cittadino romano poteva contrattare e stare in giudizio, e poteva fare testamento ed intervenire col suo suffragio ai comizi, dai quali diritti ne erano esclusi i servi ed i pellegrini.

La cittadinanza romana nei primordi si stava solo fra gli abitanti della città di Roma; i Latini ne erano esclusi e i manomessi con modi meno solenni. Mal'onorevole preopinante che conosce la storia, converrà meco che questo diritto di cittadinanza fu poi dagli imperatori esteso ed ai Latini ed agli Italici, e finalmente a tutti coloro che abitassero dentro l'orbe romano. Questo diritto è confermato da Giustiniano nelle sue *Novelle*, che costituivano il diritto novissimo dei Romani ed il vigente in Sardegna prima del 1848.

Una dunque era la norma onde giudicare dei diritti vuoi civili, vuoi politici: la sola abitazione, il solo domicilio; chiunque era domiciliato nella sfera dell'orbe romano era cittadino romano senza differenza e godeva della nazionalità e degli altri diritti.

Mi pare con questo di aver controsservato ai riflessi dell'onorevole preopinante. Altri poi mi opponeva che molti stranieri, tuttochè per anni e lustri dimoranti in Sardegna ed aventivi famiglia, si sottraevano ai pesi, allegando di non essere sardi. Io rispondo: se questi non hanno espresso l'animo loro di fissare il domicilio

in Sardegna, rimanendovi solo per ragione di mercatura od altra transitoria, certamente essi potranno invocare di non essere tenuti sudditi sardi nei pesi; ma se una volta hanno dichiarato di fissare il domicilio perpetuamente nella Sardegna, io dico che essi debbono essere ammessi a godere dei diritti, come debbono essere obbligati a sopportare i pesi.

PRESIDENTE. Do la parola al signor relatore per un fatto personale.

CORSI, relatore. Io non entrerò nella questione, perchè parmi sia già stata sufficientemente sviluppata. Ho chiesta la parola per respingere un appunto che l'onorevole Rattazzi volle farmi col suo *ad ogni modo*, e io *ad ogni modo* lo respingo.

Egli disse che l'ufficio aveva presa una deliberazione definitiva a riguardo dell'elezione di cui si tratta, mentre questo non istà, e sono presenti il presidente dell'ufficio I e gli altri membri che potranno attestarlo.

L'ufficio I aveva deliberato (e ritengo qui la carta che ho scritta in presenza di tutto l'ufficio) di far ricerca se vi fosse una legge speciale che riflettesse il modo di acquistare la cittadinanza in Sardegna, e di più che mi procurassi un atto di notorietà, comprovante che il signor Delitala si fosse stabilito in Sardegna da 24 anni.

Io ho compiuto a questo incarico facendo scrivere in Sardegna, e ho dovuto aspettare che giungessero le carte in terraferma.

In quanto all'esito della votazione sulla elezione, io sostengo che l'ufficio I non ha deliberato in modo definitivo; quindi l'appunto fattomi dall'onorevole Rattazzi lo tengo affatto gratuito.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Rattazzi anche per un fatto personale.

RATTAZZI. Non ho detto che l'ufficio I avesse deliberato di annullare o di convalidare l'elezione; anzi dissi pel primo che pareva la maggioranza inclinasse ad annullarla. Dunque la deliberazione di cui ho fatto cenno non era relativa all'annullamento od alla convalidazione; ho detto che si era discusso sulla validità dell'elezione, e che l'ufficio aveva preso una deliberazione che non poteva dirsi in favore della validità della medesima.

Ora le parole dette dal signor relatore confermano la mia asserzione, perchè egli stesso affermava che si era presa la deliberazione, non solo di esaminare meglio le leggi speciali della Sardegna, ma anche di assumere informazioni e far spedire un atto di notorietà. Ciò prova adunque che la deliberazione era stata presa per incidente e non definitiva, perchè in questo caso avrebbe dovuto riferire fin d'allora un voto definitivo. Ma ad ogni modo bastava questa deliberazione, anche incidentale, perchè non potesse più l'elezione essere trasportata da un ufficio all'altro.

ARNULFO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARNULFO. Siccome presidente dell'ufficio I, debbo dichiarare che si fecero in ripetute sedute delle serie di-

scussioni sul punto della validità o no dell'elezione di cui si tratta, e si riconobbe il bisogno di accertare in modo positivo se avesse il marchese Delitala la qualità di suddito sardo o no, e mancando precise nozioni al riguardo, si è pregato il relatore di fare le indagini testè dal medesimo accennate, cioè di procurarsi notizie relative al luogo di nascita del padre dell'attuale eletto, alla data della sua residenza in Sardegna, in somma sopra tutte le circostanze che potessero condurre a chiarire il fatto della sudditanza sarda o no. L'ultima deliberazione dell'ufficio fu questa, nel che pure conviene l'onorevole Rattazzi; ma non fu più convocato per deliberare per la ragione già addotta dal relatore, che le carte giustificative dei fatti predetti, che l'ufficio chiedeva, non giunsero che ieri a mani del relatore. Se dunque ieri soltanto pervennero le carte....

Voci. No! no! ieri l'altro.

ARNULFO... Ieri l'ufficio I non era più costituito, perchè era all'ordine del giorno l'estrazione degli uffici per la nuova composizione.

L'onorevole Rattazzi non dice che siasi presa una deliberazione definitiva; l'onorevole relatore dichiara qual era la deliberazione presa per ottenere i voluti riscontri; i riscontri non giunsero in tempo perchè l'ufficio I potesse deliberare; quindi essendosi proceduto alla nuova composizione degli uffici, dovette l'elezione essere esaminata dall'ufficio V e non più dal I.

RATTAZZI. Io ho detto e sostengo che si era presa una deliberazione dall'ufficio, e ciò è pure confermato dall'onorevole Arnulfo. Ho detto questo, solo perchè quando io era presente all'ufficio, non si era presa altra deliberazione.

Faccio però avvertire alla Camera che, da quanto mi fu detto, il giorno prima che io mi recassi all'ufficio, esso aveva già deliberato che l'elezione doveva essere annullata, e che...

ARNULFO. Domando la parola.

RATTAZZI... si sospendeva poscia la relazione per la considerazione che l'onorevole Corsi aveva affermato che si attendevano documenti dalla Sardegna, i quali avrebbero potuto far cambiare aspetto alla questione.

Mi fu asserito però da tutti i membri dell'ufficio, e, credo dallo stesso presidente del medesimo, che l'annullamento era stato dichiarato.

ARNULFO. Debbo dichiarare quale fu lo stato delle cose in proposito.

È verissimo che nella prima seduta, nella quale si esaminò l'elezione di cui si tratta, l'ufficio ha conchiuso che l'elezione potesse considerarsi nulla, posta per vera la circostanza che il marchese Delitala non fosse suddito sardo; ma siccome vi fu chi addusse delle circostanze, poste le quali rimaneva forse provata la sudditanza, l'ufficio dichiarò che la relazione dell'elezione alla Camera si sarebbe sospesa fintantochè si fossero avuti maggiori riscontri tendenti ad accertare quelle circostanze che nell'ufficio si allegavano; e siccome queste vennero affermate in una lettera del marchese Delitala indirizzata a qualcuno dei membri della Camera, della

quale si diede poi cognizione all'ufficio, il relatore, in esecuzione della deliberazione suddetta, sospese la relazione, e si fecero le altre ulteriori pratiche di cui si fece oggi parola dal relatore. Per modo che la prima determinazione dell'ufficio rimase, e di diritto e di fatto, di niun effetto.

È vero che, quando si prese quella prima deliberazione, l'onorevole Rattazzi, non essendo presente ed essendo venuto qualche momento dopo, io, siccome presidente dell'ufficio, lo informai della deliberazione presa. Ma l'onorevole Rattazzi prese poi parte alle discussioni nei successivi giorni, considerando così egli pure la prima determinazione come inefficace, perchè vide il bisogno di raccogliere prima i riscontri atti ad accertare la circostanza decisiva, se cioè il marchese Delitala fosse o no suddito sardo.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

GENINA. Ho chiesto la parola. (*Parli! parli!*)

Io intendo di fare una semplice osservazione.

Io ho udita con molta attenzione tutta la discussione, ma mi ha veramente colpito un fatto che sottometterò alla decisione della Camera.

Io penso quale sarebbe stata la condizione civile e politica del marchese Delitala nel 1845 nell'isola di Sardegna.

Questa, come sappiamo, aveva una costituzione e diritti politici; il marchese Delitala nel 1845 avrebbe potuto esercitare questi diritti politici? Se lo poteva nel 1845, io non vedrei la ragione per cui egli abbia dovuto perderli dopo aver egli esercitato tutte le altre cariche annesse a quelli. Dunque la questione si riduce a vedere se nel 1845 il marchese Delitala avrebbe potuto esercitare questi diritti politici esistenti in Sardegna.

Ora la questione debbe essere risolta a termini del diritto particolare sardo, e venne citato uno Stamento che, a mio giudizio, ha una grande importanza. (*Moratorio*)

In forza di questo Stamento risulta che tutti quelli che avrebbero fissato il loro domicilio in Sardegna avrebbero potuto far parte dello Stamento, e quindi esercitare i diritti politici ed anche consentire alle imposte.

Lo Stamento dice che quando uno non è di passaggio ed ha stabilito il suo domicilio, ha diritto di far parte dello Stamento e quindi può votare le imposte... (*Segni dubitativi e bisbiglio*)

Questo è testuale; se si nega lo Stamento, la cosa è finita; ma nessuno finora degli onorevoli oppositori l'ha punto negato. Ora io domando: quando un individuo ha acquistato il diritto il più essenziale ed importante, come quello di intervenire nel Parlamento dell'isola e di votare le imposte, aveva egli o no i diritti politici?

Una voce. Si è già risposto.

GENINA. Mi sembra di no, perchè non si può dire che uno che abbia il massimo di tutti i diritti politici non abbia tutti gli altri che sono inferiori a questo.

Se dunque il marchese Delitala nel 1845 aveva, a termini dello Stamento, il diritto di sedere nel Parla-

mento e di votare le imposte, io domando come si potrà sostenere che nel 1858 lo abbia perduto.

Quando sopravvenne lo Statuto, esso non tolse questi diritti. Il marchese Delitala aveva i diritti politici; dunque li mantenne. Egli fu in seguito consigliere comunale, fu membro della guardia nazionale, esercitò tutti gli altri diritti: dunque io dico che noi dobbiamo, stando a questi fatti, dichiarare che il marchese Delitala era realmente suddito sardo, e che perciò egli può essere chiamato alla deputazione.

PRESIDENTE. Il deputato Cassinis ha facoltà di parlare.

CASSINIS. Mi pare che si risponda in due parole all'argomento dell'onorevole Genina, il quale, mi si perdona, a me pare una mera ripetizione di principio.

Egli dice: avrebbe o no avuto diritto nel 1845 il marchese Delitala di sedere nello Stamento di Sardegna? Se egli vi aveva diritto, ha conseguentemente pure il diritto di essere considerato come nazionale sardo. Ora io non ammetto per nulla questa conseguenza.

Infatti, se bene ho inteso la sanzione di cui ha dato lettura l'onorevole Loi, ivi è detto che era ammesso allo Stamento colui che avesse certe condizioni ivi determinate, cioè che fosse naturale del luogo, che vi fosse domiciliato, ecc...

GENINA. Domiciliato.

CASSINIS. Sì, domiciliato.

Dunque diciamo: di che si trattava? Di determinare le condizioni speciali, per cui e mediante cui taluno potesse sedere nello Stamento di Sardegna; ma perchè taluno avesse le condizioni speciali richieste dalle sanzioni per essere ammesso allo Stamento di Sardegna, ne avverrà egli che con ciò fosse naturalizzato sardo? Anzi le altre condizioni ivi accennate, e date le quali, era ciò concesso, provano realmente il contrario.

Se adunque era quello un diritto speciale circoscritto allo Stamento sardo, io non veggio come si possa estendere questa disposizione al caso che ci occupa.

Per conseguenza io dico che, quand'anche il marchese Delitala a quell'epoca potesse appartenere allo Stamento, non ne deriva che egli possa appartenere al Parlamento nazionale.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Poichè l'onorevole Genina ha fatto un'interpellanza, mi sia lecito di farne una a mia volta all'onorevole Loi, che è così istruito nelle cose sarde.

Io lo pregherei di dirmi se i feudatari spagnuoli, che avevano feudi in Sardegna, facessero parte degli Stamenti o no.

LOI. Riguardo ai feudatari, essi potevano essere ammessi negli Stamenti, quand'anche non fossero domiciliati in Sardegna. (*Viva ilarità e movimenti generali*)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Dunque, come è evidente che un feudatario spagnuolo non potrebbe sedere tra noi senza aver rinunciato alla cittadinanza spagnuola ed acquistato la cittadinanza sarda, egli è pure palese che la sola facoltà di far parte degli Stamenti non può dare al

marchese Delitala il diritto di essere ammesso in Parlamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

LOI. L'interpellanza dell'onorevole ministro mi mette in obbligo di prendere la parola, se la Camera vuole avere ancora la pazienza di ascoltarmi.

Voci. Parli! parli!

LOI. Mi ha chiesto l'onorevole presidente del Consiglio se i feudatari di Sardegna avessero diritto di sedere negli Stamenti. Io ho risposto che non solamente vi avevano diritto, ma che riguardo ai feudatari vi era un privilegio di più, che cioè, quand'anche non fossero domiciliati, potevano far parte degli Stamenti. Il capitolo di Corte non veniva da me citato per provare che il marchese Delitala come feudatario potesse intervenire negli Stamenti. Quel capitolo parla generalmente; fissa le qualità che sono necessarie per intervenire agli Stamenti, e dice: saranno esclusi da qui innanzi dal Parlamento tutti i forestieri. Per essere ammesso alcuno dovrà essere originario, oppure venuto per dimorarvi coll'animo di starvi perpetuamente, esclusi coloro che vi sono di passaggio, e meno il caso di reciprocità, cioè se questo straniero, tuttochè di passaggio, appartiene ad un regno presso cui gli individui sardi, anche di passaggio, sono ammessi ai Parlamenti. Ecco i tre casi contemplati.

Questo capitolo, ripeto, contiene una legge generale, dietro la quale io ragiono così: il marchese Delitala ha preso domicilio in Sardegna coll'animo di perpetua dimora; lo provano i fatti notorii, e il decennio di sua abitazione; dunque il marchese Delitala si trova nella condizione generale prescritta da questo capitolo per intervenire agli Stamenti, e per conseguenza per godere dei diritti politici.

Se la Camera lo desidera, darò lettura del capitolo citato.

Voci. No! no! Basta! Ai voti! ai voti!

CORSI, relatore. Mi permetta la Camera una brevissima osservazione per rispondere all'onorevole presidente del Consiglio.

Il signor Delitala non si presenta facendo valere il suo diritto di naturalità come feudatario...

LOI. Se lo fosse, ma non lo è.

CORSI, relatore... l'uffizio V ha appoggiato le sue conclusioni sulle leggi romane...

Molte voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Domando alla Camera se vuol chiudere la discussione.

(La discussione è chiusa.)

Vi sono due proposte: una dell'uffizio V per la convalidazione, l'altra del deputato Rattazzi per l'annullamento di questa elezione.

Pongo dapprima ai voti le conclusioni dell'uffizio.

(Dopo prova e controprova, l'elezione non è convalidata.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER INDENNITÀ DEGLI ALLOGGI MILITARI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge relativo alla tariffa delle retribuzioni per gli alloggi militari in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 907.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera passa alla discussione dell'articolo.)

« *Articolo unico.* Gli alloggi militari forniti dai comuni o dagli abitanti nell'isola di Sardegna, a fare tempo dal 1° luglio 1858, saranno retribuiti dal Governo come in terraferma, cioè secondo le norme prefisse nell'articolo 53 del regolamento approvato colla prima delle regie patenti del 9 agosto 1836, e nella annessa tariffa. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

Si passerà allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	100
Maggioranza	51
Voti favorevoli	96
Voti contrari	4

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Discussione del progetto di legge per l'istituzione di scuole normali per maestri e maestre elementari.
- 2° Relazioni di petizioni.